

N. 039151

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c.c.
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

COMUNITÀ EUROPEA

I⁽¹⁾

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E
COSE, PER LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

LICENZA N. 00108689

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza ⁽²⁾ GRUBER LOGISTICS SPA

VIA NAZIONALE 75

39040 ORA-AUER (BZ)

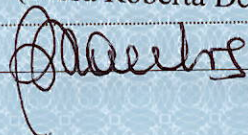
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:

La presente licenza è valida dal 11/06/2024 al 10/06/2029

Rilasciata a Roma il 14/05/2024

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(D.ssa Roberta De Santis) ⁽³⁾



⁽¹⁾ Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

⁽³⁾ Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
- da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
- tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell'accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo ⁽¹⁾. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

⁽¹⁾ Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
E L'AUTOTRASPORTO
DIVISIONE 5

Via G.Caraci, 36 - 00157 ROMA
Tel. 06.44127410 - div5.dgssa@mit.gov.it -
PEC dg.ssa-div5@pec.mit.gov.it

ROMA, 14/05/2024

All'Impresa
GRUBER LOGISTICS SPA
39040 ORA-AUER (BZ)

GARBERO

REN N. M0011090
ALBO N. BZ/2151453/D

OGGETTO: **RINNOVO** di licenza comunitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 in materia di accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

In esito alla domanda presentata da codesta impresa si trasmette la Licenza Comunitaria N. 108689 valida dal 11/06/2024 al 10/06/2029, in sostituzione della licenza comunitaria N. 94050

Si rammenta che a norma dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 è possibile revocare la licenza stessa qualora codesta impresa abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il suo rilascio.

Si ricorda inoltre che per effettuare trasporti nell'ambito dell'Unione Europea è indispensabile che il veicolo sia accompagnato dalla copia certificata conforme della licenza comunitaria.

Le copie certificate conformi dovranno essere richieste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio/Sezione della Motorizzazione Civile competente per territorio, ovvero ai corrispondenti Uffici della Regione Sicilia, delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Regione Valle d'Aosta o al competente Ufficio del Ministero per le imprese aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera c) del regolamento CE n. 1072/2009, sono liberalizzati i trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate.

Si fa presente che il rilascio della licenza comunitaria è soggetto alla possibilità di ritiro in qualsiasi momento, qualora, a seguito delle verifiche disposte, non dovessero risultare soddisfatte tutte le condizioni previste da disposizioni europee e nazionali in materia di accesso alla professione e accesso al mercato.

In caso di cessazione dell'attività prima della scadenza di validità della licenza comunitaria, codesta impresa dovrà restituire a questo Ufficio la licenza comunitaria stessa, citando il proprio numero di iscrizione al REN e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi mentre le copie certificate conformi devono essere restituite all'Ufficio che le ha rilasciate.

Si ricorda anche che della presente licenza non può esser rilasciato duplicato e quindi la perdita del possesso di essa o qualsiasi variazione da apportare all'intestazione, indirizzo compreso, comporta il rilascio di una nuova licenza.

IL DIRIGENTE